



COMUNE DI TRENTO

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 215**

**della Giunta comunale**

Oggetto: CAUSE E LITI COMUNALI. RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA PER LA CASSAZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TRENTO N. 237/2021 DEPOSITATA E PUBBLICATA IL 29.03.2021 E NOTIFICATA L'8.06.2021. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

---

Il giorno 20.09.2021 ad ore 08.58 si è riunita a Torre Mirana – sala "TrentoLab" la Giunta comunale.

Presenti: sindaco **Ianeselli Franco**  
vicesindaco **Stanchina Roberto**  
assessore **Baggia Monica**  
e assessori **Bozzarelli Elisabetta**  
**Facchin Ezio**  
**Maule Chiara**  
**Panetta Salvatore**

Assenti: assessore **Franzoia Mariachiara**  
e assessori

e pertanto complessivamente presenti n. 7, assenti n. 1, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la vicesegretaria generale Debiasi Franca.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

## La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2021/239 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

richiamata la propria deliberazione 06.04.2020 n. 66, con la quale veniva deciso di promuovere appello innanzi al Tribunale di Trento, sub R.G. 1460/2020, avverso la sentenza n. 331/2019 del Giudice di Pace di Trento, al fine di ottenerne la riforma, incaricando della rappresentanza e difesa giudiziale l'avv. Angela Colpi in servizio presso l'Avvocatura comunale;

preso atto che, con sentenza n. 237/2021 depositata e pubblicata il 29.03.2021 e notificata l'8.06.2021, il Tribunale di Trento quale Giudice di appello definitivamente pronunciando, ha accolto l'appello proposto dal Comune di Trento, condannando l'appellato alla rifusione delle spese legali del grado a favore dell'Amministrazione comunale;

visto il ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione di data 06.09.2021, notificato al Comune di Trento in data 06.09.2021, con il quale è stata impugnata la suddetta sentenza presso la Corte di Cassazione chiedendone la riforma;

ritenuta l'opportunità, su conforme parere del Servizio Corpo polizia locale di Trento-Monte Bondone, prot. n. 240918 di data 15.09.2021 di resistere al suddetto ricorso (parere sottratto al diritto di accesso ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. a) del Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 17.11.2015 n. 115 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare 12.09.2017 n. 113, trattandosi di documenti relativi a liti potenziali o in atto, ed ai sensi dell'art. 32 bis, comma 2, L.p. 23/1992 che tutela la riservatezza, la vita privata, i dati giudiziari);

ritenuto di affidare la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione all'avv. Angela Colpi, dell'Avvocatura comunale, abilitata quale avvocato cassazionista presso la quale viene eletto domicilio digitale;

posto che si rende necessario procedere all'accantonamento di una somma per le spese di causa in caso di soccombenza;

posto che non è possibile procedere all'esatta determinazione di tali spese in ragione della tipologia, del numero e della qualità degli incumbenti processuali sicché ogni previsione al riguardo deve intendersi come meramente convenzionale, funzionale alla prenotazione della spesa e comunque tale da dover essere sempre ridefinita e rideterminata alla conclusione del grado di giudizio altresì in relazione alle tariffe professionali vigenti al momento;

atteso che le predette spese possono essere fissate solo in via di mera presunzione e con criterio di larga approssimazione e che pertanto le possibili spese di causa, per l'eventuale soccombenza, si possono convenzionalmente ipotizzare in euro 3.000,00, e con ciò accantonando la relativa somma;

preso atto che tale spesa viene accantonata al cap. 785 "Fondo rischi per soccombenza", del Piano Esecutivo di Gestione 2021;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

atteso che il punto 5.2 lettera h) dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che in caso di contenzioso l'Ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione quale quota destinata alla costituzione del fondo rischi per spese di soccombenza derivanti dalla sentenza definitiva;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera c) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2021-2023;

ritenuto, in considerazione dell'imminenza dei termini per la notifica del controricorso, che ricorrano i presupposti di cui all'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;  
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

#### d e l i b e r a

1. di resistere al ricorso promosso avanti alla suprema Corte di Cassazione contro il Comune di Trento per la riforma della sentenza del Tribunale di Trento, in veste di giudice di appello, n. 237/2021 depositata e pubblicata il 29.03.2021, notificata l'8.06.2021, chiedendo il rigetto dello stesso e di tutte le domande ivi formulate, nessuna esclusa;
2. di incaricare della rappresentanza e difesa giudiziale del Comune di Trento nella presente controversia l'avv. cassazionista Angela Colpi dell'Avvocatura comunale, presso la quale viene eletto domicilio digitale, conferendole ogni facoltà di proporre domande ed eccezioni, sottoscrivere atti e ricorsi introduttivi, eventuali motivi aggiunti, controricorsi, ricorsi incidentali, atti di costituzione e difesa e gli atti tutti di causa, chiamare in causa terzi, svolgere domande nuove e riconvenzionali e resistere ad ogni altra e qualsiasi domanda, anche di terzi, ivi compresi ricorsi incidentali, motivi aggiunti (sia che si tratti di motivi aggiunti in senso stretto, sia che si tratti di impugnazione di provvedimenti autonomi operata con motivi aggiunti per ragioni di mera connessione) e domande cautelari, chiedere ed eseguire provvedimenti cautelari, proporre e/o aderire ad istanze di rinvio, rinunciare agli atti, accettare rinunzie, transigere, conciliare, esperire il procedimento di mediazione e conciliazione incassare e quietanzare, nominare sostituti e farsi sostituire e comunque esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge e dalla prassi al difensore, dando fin d'ora per rato quanto fatto;
3. di incaricare il Sindaco per il rilascio del mandato alle liti e per la firma degli occorrendi atti giudiziali;
4. di accantonare l'importo di euro 3.000,00, relativo alla eventuale soccombenza, al capitolo 785, “Fondo rischi per soccombenza”, con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2022-2023;
5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

---

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



---

COMUNE DI TRENTO

---

### ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: CAUSE E LITI COMUNALI. RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA PER LA CASSAZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TRENTO N. 237/2021 DEPOSITATA E PUBBLICATA IL 29.03.2021 E NOTIFICATA L'8.06.2021. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

---

---

#### Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 7

**Favorevoli:** n. 7 (Ianeselli, Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Facchin, Maule, Panetta)

**Contrari:** n. 0

**Astenuti:** n. 0

Trento, addì 20.09.2021

la Vicesegretaria generale  
f.to Dott.ssa Franca Debiasi



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta n. 239 / 2021**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Oggetto: CAUSE E LITI COMUNALI. RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA PER LA CASSAZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TRENTO N. 237/2021 DEPOSITATA E PUBBLICATA IL 29.03.2021 E NOTIFICATA L'8.06.2021. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 16 settembre 2021

Segreteria generale  
La Vicesegretaria generale  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 239 / 2021

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Oggetto: CAUSE E LITI COMUNALI. RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA PER LA CASSAZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TRENTO N. 237/2021 DEPOSITATA E PUBBLICATA IL 29.03.2021 E NOTIFICATA L'8.06.2021. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Si attesta altresì, che il relativo impegno/accertamento viene annotato come indicato nel sottostante prospetto dati finanziari:

E / S	t i p o	Ann o	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa  Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest.	Res	Opera	Importo	Tipo Finanz.	Impegno/ Accert.
U	P	2021	20031.10.00785	U.1.10.01.99 .999	1000			3.000,00	"	92450 (8896940)

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
La Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 17.09.2021